





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n.61/2015: “Disposizioni applicative art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 – Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi e sulla base della relazione allegata, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTA** la proposta del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

**VISTO** l’art. 28 primo comma dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

### DELIBERA

- di approvare la modifica alla deliberazione di Giunta regionale n.61/2015: “Disposizioni applicative art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 – Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno” allegato 1) al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Il Segretario della Giunta regionale**  
(*Elisa Moroni*)

**Il Vice Segretario della Giunta regionale**  
(*Fabio Tavazzani*)

**Il Presidente della Giunta regionale**  
(*Luca Cerisciogli*)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- L.R. n.5 del 03/04/2013 e s.m. e i. recante “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”;
- D.G.R. n. 61 del 09/02/2015 recante “Disposizioni applicative in attuazione dell’art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 ( Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)”
- D.G.R. n. 1092 del 15/12/2015 recante richiesta di parere alla competente Commissione assembleare e al Consiglio delle Autonomie locali su Modifica alla DGR 61/2015 “Disposizioni applicative art.2, par.3 della LR n.5/2013 in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”.

### Motivazione

La regione Marche con la legge regionale n.5 del 03/04/2013 ha stabilito le “Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”. Con tale legge la Regione Marche si è fatta promotrice di una serie di iniziative riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e dell’ambiente naturale in cui i tartufi si riproducono, riconoscendo il ruolo degli ecosistemi tartufigeni nello sviluppo socio-economico del territorio oltre alla conservazione e la diffusione delle provenienze autoctone dei tartufi e lo sviluppo della tartuficoltura, in quanto attività agricola, ispirandosi a criteri di qualità ed eccellenza.

Con deliberazione di Giunta regionale n.61 del 09/02/2015 sono state approvate le disposizioni applicative in attuazione art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 – (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno).

Dopo un’applicazione di quasi un anno, sin sono evidenziate in fase gestionale delle necessità di rettificare alcuni punti della deliberazione citata quale il refuso dell’orario di inizio cerca per il mese di febbraio e l’introduzione della modalità di rinnovo del tesserino. Inoltre si è definita l’autorizzazione in ambito demaniale e si sono introdotti dei criteri semplificativi nel riparto delle risorse agli enti competenti.

Con DGR n.1092 del 15/12/2015 è stato richiesto il parere alla competente Commissione assembleare e al Consiglio delle Autonomie locali sulla Modifica alla DGR 61/2015 “Disposizioni applicative art.2, par.3 della LR n.5/2013 in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”.

In data 14/01/2016 è pervenuto il parere n.22/2016 espresso dalla Commissione assembleare nella seduta del 14 gennaio 2016 e in data 19/01/2016 è pervenuto il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali n.1/2016 del 18 gennaio 2016 entrambi con esito FAVOREVOLE .

g.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Si è pertanto addivenuti alla definizione del presente atto e alla modifica delle disposizioni applicative così come contenute nell'allegato 1) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale.

La Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione ha predisposto l'allegato schema di deliberazione.

**Esito dell'istruttoria**

Per quanto sopra esposto si propone:

- di approvare la modifica alla deliberazione di Giunta regionale n.61/2015: "Disposizioni applicative art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 – Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno" allegato 1) al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Il responsabile del procedimento**  
(Fabrizio Cerasoli)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI ANCONA E IRRIGAZIONE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

**Il Dirigente**  
(Roberto Luciani)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

**Il Dirigente del Servizio**  
(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il Segretario della Giunta Regionale**  
(Elisa Moroni)

P

**Il Vice Segretario della Giunta regionale**  
(Fabio Tavazzani)



**ALLEGATO 1)**

Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n.61/2015: “Disposizioni applicative art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 – Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno”

**Art.1**

(modifica dell'art.2 )

1. All'articolo 2 della DGR n.61 del 09/02/2015 (Disposizioni applicative art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 – Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) al paragrafo Orario di cerca e raccolta dei tartufi dopo la parola febbraio, “dalle ore 6.30” è sostituita con “dalle ore 6.00”.

**Art.2**

(modifica dell'art.3 )

1. All'articolo 3 della DGR n.61 del 09/02/2015 (Disposizioni applicative art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 – Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) al paragrafo Duplicato il secondo comma è abrogato ed è aggiunto il seguente :

La domanda di duplicato è corredata :

- a. da due foto uguali e recenti del richiedente;
- b. da copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- c. da n.2 marche da bollo da €16,00 ( di cui una da apporre alla domanda e una per il nuovo tesserino).

2. All'articolo 3 della DGR n.61 del 09/02/2015 (Disposizioni applicative art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 – Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) dopo il paragrafo Duplicato è inserito il seguente paragrafo :

**Rinnovo**

La durata del tesserino è di anni 10 (dieci) dalla data di abilitazione e alla scadenza potrà essere rinnovato, senza ripetizione dell'esame, su domanda indirizzata all'ente competente.

La domanda di rinnovo è corredata :

- a. dal tesserino scaduto;
- b. dalla ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale nell'anno di riferimento;
- c. da due foto uguali e recenti del richiedente;
- d. da copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- e. da n.2 marche da bollo da €16,00 ( di cui una da apporre alla domanda e una per il nuovo tesserino).



**Art.3**  
(modifica dell'art.4 )

3. All'articolo 4 della DGR n.61 del 09/02/2015 (Disposizioni applicative art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 – Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) dopo il quinto comma è inserito il seguente:  
La durata dell'autorizzazione deve rispettare il calendario regionale di cerca e raccolta dei tartufi.  
La richiesta è corredata :
- a. da n.2 marche da bollo da €16,00 ( di cui una da apporre alla richiesta e una per l'autorizzazione).
  - b. da copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

**Art.4**  
(modifica dell'art.12 )

1. All'articolo 12 della DGR n.61 del 09/02/2015 (Disposizioni applicative art.2, paragrafo 3 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 – Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) il quarto comma è sostituito con il seguente:  
Per gli anni successivi, si provvederà alla liquidazione delle risorse mediante liquidazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo assegnato l'anno precedente e la liquidazione del restante 50% a saldo, sulla base dell'attività svolta e sull'importo calcolato in base alla imputazione degli introiti contabilizzati nell'anno e afferenti a ciascun ente competente, sempre al netto della quota del 10% del gettito destinata per le finalità di cui all'art.2 della lr n.5/2013.

R